

DETERMINAZIONE COMMISSARIALE

N° H DEL 22-12-2016

OGGETTO: DISCIPLINARE PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AI FINI DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO CAMERALE

IL COMMISSARIO AD ACTA

visto il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 novembre 2016 notiziato con prot. n. 364341 del 18.11.2016 con il quale è stata istituita la "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" avente sede legale in Avellino, Piazza Duomo, 5 e sede secondaria in Benevento, Piazza IV Novembre, 1;

visto che, all'articolo 2 del citato decreto, è previsto che la nuova Camera di Commercio sia costituita a decorrere dalla data di insediamento del nuovo consiglio camerale nominato ai sensi della legge 580 del 1993 e successive modificazioni;

atteso che, all'art. 4 dello stesso decreto, il sottoscritto è stato nominato Commissario ad acta con il compito, tra l'altro, di avviare le procedure di costituzione del consiglio della nuova "Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Irpinia Sannio";

vista la precedente determinazione n.1 del 23.11.2016 con la quale è stato adottato l' Articolo Unico dello statuto della "Camera di commercio industria artigianato e agricoltura Irpinia Sannio" ed il relativo allegato per la ripartizione dei seggi in base ai dati pubblicati dal Ministero dello Sviluppo Economico con Decreto ministeriale in data 18 novembre 2016;

vista la legge 29/12/1993 n. 580 e successive modifiche di cui al D. L.vo 15/02/2010, n. 23 ed al D.L.vo 25/11/2016 n.219 ;

tenuto presente che l'art.4 del citato D.L.vo 25/11/2016 n.219 al comma 3 dispone che alle modifiche statutarie, ai rinnovi degli organi e all'adozione dei relativi regolamenti conseguenti all'entrata in vigore dello stesso decreto si applicano, in quanto compatibili, i termini e i principi di cui alle disposizioni di coordinamento e transitorie contenute nell'art.2 e nell'art.3, commi 1,2,3,4, e 5, del D.L.vo 15.2.2010 n.23;

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 155 recante il "Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

visto il Decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 156 recante il "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

viste le circolari del Ministero dello Sviluppo Economico in materia di rinnovo dei consigli camerali e in particolare la n. 217427 del 16/11/2011 e la n.39517 del 7/3/2014;

ravvisata la necessità di adottare il presente atto per disciplinare lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese a norma dell'art.47 del DPR n.445/2000, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e Associazioni dei consumatori per la partecipazione a detto procedimento,


DETERMINA

- 1) di adottare l'allegato Disciplinare per l'esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dalle Organizzazioni imprenditoriali, sindacali e Associazioni dei consumatori per la partecipazione al procedimento di nomina del Consiglio della camerale;
- 2) di pubblicare lo stesso disciplinare mediante affissione integrale sui siti internet delle Camere di Commercio di Avellino (www.av.camcom.gov.it) e di Benevento (www.bn.camcom.gov.it) nell'apposita sezione denominata "Camera di Commercio I.A.A. Irpinia Sannio – Procedure per la costituzione del Consiglio camerale".

IL COMMISSARIO AD ACTA

Camera di Commercio Irpinia Sannio

(Luca Perozzi)



DISCIPLINARE
PER L'ESECUZIONE DEI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI
SOSTITUTIVE PRESENTATE AI FINI DELLA NOMINA DEL CONSIGLIO
CAMERALE

approvato con determinazione commissariale n. 4 del 22-12-2015

Articolo 1 – Tipologia dei controlli

1. I controlli effettuati dal Commissario ad acta sono puntuali o a campione. Il Commissario ad acta effettua inoltre controlli in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità dei contenuti delle dichiarazioni presentate.
2. I controlli puntuali e i controlli a campione sono tra loro complementari.

Articolo 2 – Controlli puntuali

1. Sono oggetto di controllo puntuale:
 - a) la redazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 in conformità alle disposizioni del D.M. 156/2011 e alla modulistica scaricabile dal sito internet istituzionale della Camera di commercio di Avellino;
 - b) la provenienza e la sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà;
 - c) l'adesione dell'organizzazione imprenditoriale a organizzazioni nazionali rappresentate nel CNEL oppure l'operatività nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - d) l'operatività dell'organizzazione sindacale o dell'associazione dei consumatori o utenti nella circoscrizione da almeno tre anni prima della pubblicazione dell'avviso;
 - e) l'iscrizione delle imprese, inserite negli elenchi, al Registro delle Imprese;
 - f) la corrispondenza tra la classificazione Ateco delle imprese inserite negli elenchi e il settore per il quale l'organizzazione imprenditoriale concorre;
 - g) qualora l'organizzazione concorra per più settori, l'inserimento delle singole imprese in uno solo dei settori per i quali l'organizzazione concorre.
2. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità nelle dichiarazioni di cui al punto precedente, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, informa l'organizzazione o associazione interessata di tali discordanze, al fine di consentire alla medesima, entro il termine previsto dal comma 1 articolo 5 del D.M. 156/2011, di provvedere alla regolarizzazione di quanto comunicato.
3. Le posizioni per le quali non venga effettuata la regolarizzazione richiesta dal Commissario ad acta non saranno considerate ai fini del calcolo della rappresentatività.
4. E' facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, determinare ulteriori tipologie di controlli puntuali, sia preventivi sia successivi, dandone indicazione nel verbale di apertura delle procedure di controllo.
5. I controlli possono essere effettuati anche con l'ausilio della società di informatica del sistema camerale, Infocamere scpa.



**Articolo 3 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni imprenditoriali riguardano l'elenco delle imprese associate dichiarate nell'allegato B del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto:

a) l'iscrizione dell'impresa all'organizzazione imprenditoriale;
b) il pagamento da parte dell'impresa di almeno una quota associativa annuale nel biennio 2014-2015.

2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 imprese e con un minimo di 3 imprese per organizzazione imprenditoriale. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Estratto il campione, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Se, a seguito del controllo a campione risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo delle imprese sottoposte a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

**Articolo 4 – Controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive
di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei
consumatori**

1. I controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà trasmesse dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei consumatori riguardano l'elenco degli iscritti dichiarati nell'allegato D del D.M. 156/2011 e hanno per oggetto l'iscrizione all'organizzazione sindacale o all'associazione dei consumatori e il relativo pagamento.

2. La numerosità del campione è stabilita nella misura del 5% fino ad un massimo di 50 iscritti e con un minimo di 3 iscritti per organizzazione o associazione. L'estrazione del campione dall'intero (N) verrà effettuata a mezzo tecnica di campionamento sistematico lineare consistente nell'estrarre, a intervalli regolari, tutte le posizioni successive a quella iniziale scelta casualmente e compresa tra 1 e il passo di campionamento. L'ampiezza del campionamento (n) è pari al 5% della consistenza dell'elenco con un massimo di 50 e un minimo di 3; il passo (K) è dato dalla frazione

N/n mentre il primo numero casuale (r) sarà compreso tra il n.1 e K, con arrotondamento all'unità superiore.

3. Estratto il campione, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, chiede all'organizzazione o associazione interessata, mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con raccomandata a mano o A/R, la trasmissione o l'esibizione della documentazione a comprova di quanto dichiarato nelle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Tale documentazione deve pervenire entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Se, a seguito del controllo a campione sul pagamento della quota associativa, risulta una difettosità pari o superiore ad un terzo degli iscritti sottoposti a campione, l'estensione del campione viene raddoppiata; il riscontro di ulteriori discordanze potrà rendere necessario l'ampliamento del campione di controllo fino alla totalità dei dati. In tal ultimo caso, è facoltà del Commissario ad acta, responsabile del procedimento, di determinare ulteriori tipologie di controlli a campione.

Articolo 5 – Controlli in caso di fondato dubbio

1. Ogni qualvolta il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, ravvisi un fondato dubbio sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate ne effettua il controllo. La fondatezza del dubbio può, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, consistere:

- a) nel riscontro anche casuale di un contrasto tra i dati dichiarati e quelli in possesso dell'ente camerale;
- b) nell'evidente incoerenza dell'informazione dichiarata con altri dati già forniti o in possesso dell'ente camerale (ad esempio l'inserimento di nominativi in elenchi riferiti a diversi settori);
- c) nella manifesta inattendibilità delle informazioni o dei documenti presentati;
- d) in imprecisioni, omissioni o lacunosità tali da far supporre la consapevole volontà del dichiarante di fornire solo dati parziali.

Articolo 6 – Provvedimenti

1. In esito ai controlli di cui al presente disciplinare, il Commissario ad acta, responsabile del procedimento, può dichiarare l'irricevibilità o l'esclusione dal procedimento notificando il provvedimento al legale rappresentante dell'organizzazione o dell'associazione. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, potrà essere adottato un:

- Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di cui all'art.2 comma 2 e all'art.3 comma 1 del decreto n.156/2011;
- Provvedimento di esclusione nel caso di mancata presentazione degli elenchi di cui rispettivamente all'art.2, comma 3 e all'articolo 3, comma 2 del decreto n.156/2011;
- Provvedimento di esclusione nel caso di mancato rispetto del termine perentorio di 10 giorni concesso dalla richiesta di regolarizzazione al rappresentante legale dell'organizzazione o associazione, ai sensi del comma 1 dell'art.5 del decreto n.156/2011;

- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi dall'organizzazione o associazione a norma degli articoli 2, 3 e 4 del decreto n.156/2011 siano affetti da irregolarità non sanabili;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non sia redatta secondo gli schemi A e C allegati al decreto n.156/2011;
- Provvedimento di irricevibilità nel caso in cui le organizzazioni imprenditoriali o le organizzazioni sindacali o associazioni di consumatori che intendono concorrere congiuntamente all'assegnazione dei seggi di uno o più settori o all'assegnazione del seggio non presentino, a norma dell'art.12 della legge n.580/1993, i dati disgiuntamente.

Il Commissario ad Acta
Camera di Commercio Irpinia Sannio
(Luca Perozzi)

